

AULA 'B'

10180.13

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE I
INFORMAZIONE ESSENTE BOLL. ESSENTE DENTRO



REPUBBLICA ITALIANA

30 APR 2013

Oggetto:
indennità di
maternità

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 28093/2008

SEZIONE LAVORO

Cron. 10180

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 20/03/2013
- Dott. ANTONIO IANNIELLO - Consigliere - PU
- Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere -
- Dott. PIETRO CURZIO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28093-2008 proposto da:

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, DE ROSE EMANUELE, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;

2013

1022

- ricorrente -

contro

- intimata -

avverso la sentenza n. 1376/2007 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 03/12/2007 R.G.N. 1393/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;

udito l'Avvocato MARITATO LELIO per delega DE ROSE
EMANUELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



Ragioni della decisione

1. L'INPS ha corrisposto alla signora l'indennità di maternità per l'astensione obbligatoria dal lavoro, ma ha detratto una parte della somma, relativa al quarto mese successivo al parto, sostenendo che la lavoratrice non poteva fruire del c.d. periodo flessibile di maternità.
2. Tanto il Tribunale di Lucca la Corte d'appello di Firenze hanno dato torto all'Istituto, accogliendo il ricorso della lavoratrice.
3. L'INPS ricorre per cassazione denunciando violazione degli artt. 16 e 20 del t.u. in materia di maternità e della paternità. La lavoratrice non si è difesa.
4. Il ricorso non è fondato.
5. In base all'art. 16 del testo unico sulla maternità e la paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) l'astensione obbligatoria dal lavoro, in caso di gravidanza, riguarda i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla nascita.
6. L'art. 20 del medesimo testo unico, intitolato "flessibilità del congedo di maternità", consente una deroga. La norma così recita: "Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".
7. La norma prevede quindi la possibilità di far slittare il periodo di astensione dal lavoro, lavorando sino ad un mese prima del parto, ma astenendosi dal lavoro comunque per cinque mesi complessivi. Tale facoltà è sottoposta alla

Ricorso n. 28093.08
Udienza 20 marzo 2013

Pietro Curzio, *estensore*



- sanzione dell'art. 18, sempre che chi adibisce la donna al lavoro sia consapevole dello stato di gravidanza.
15. Le regole e le sanzioni sono queste. Non ne sono previste altre. Tanto meno sono previste sanzioni a carico della lavoratrice, che è destinataria della tutela, non delle sanzioni.
16. Se accade, come nel caso in esame, che il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salvo le sue eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l'INPS non corrisponderà la indennità di maternità per l'ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell'ottavo mese usufruirà dell'astensione sino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall'INPS la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile.
17. La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell'ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità.
18. La riduzione della indennità da cinque mesi complessivi a quattro che l'INPS ha ritenuto di operare, non ha fondamento legislativo e si risolve in una sanzione, a carico della lavoratrice, estranea alle regole ed alle finalità della normativa a tutela delle lavoratrici madri.
19. Per tali ragioni il ricorso dell'INPS deve essere rigettato. Nulla sulle spese perché l'intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. *Coni deciso in Roma il 20 marzo 2013*

Ricorso n. 28093.08
Udienza 20 marzo 2013

*Il Presidente
Tedesco Ronelli*

Pietro Curzio, *estensore*



Cinzia Scarsella
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Cinzia SCARSELLA
Depositato in Cancelleria
n. 3.0. APR. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Cinzia SCARSELLA
Cinzia Scarsella

